



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**RG C.F.A. n. 1/2021**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 marzo 2021, la Corte d'Appello Federale così composta:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Lorenzo Aureli	Componente
Avv. Pasquale Visone	Componente Relatore

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento instaurato con reclamo presentato dai tesserati Alessandro Bassano, Raffaele Giuseppe Bassano, Rosario Ventimiglia, Andrea Ventimiglia, Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Salvatrice Piazza, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Ferrara e domiciliati presso il suo studio in Palermo, via Libertà n. 39, per delega in calce al reclamo, proposto in data 5 febbraio 2021, avverso la decisione del Tribunale Federale del 22 gennaio 2021, con la quale sono state irrogate ai reclamanti le seguenti sanzioni: al Sig. Emilio Galante la sospensione per anni 5 (cinque) da ogni attività sportiva e sociale ex art. 7 c.2 lett. d) del Regolamento di Giustizia UITTS; ai Sig.ri Alessandro Bassano, Raffaele Giuseppe Bassano, Rosario Ventimiglia, Andrea Ventimiglia, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Salvatrice Piazza la sospensione per anni 4 (quattro) da ogni attività sportiva e sociale ex art. 7 c. 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia UITTS; ai Sig.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia la sanzione della sospensione per anni 2 (due) da ogni attività sportiva e sociale ex art. 7 c. 2 lett. c) del Regolamento di Giustizia UITTS.

**FATTO**

1 – Con atto trasmesso al Tribunale Federale in data 1 luglio 2020, la Procura Federale -in seguito all'esposto datato 23 luglio 2019 presentato dal Commissario Straordinario della Sezione di Palermo, dott. Antonino Troia, deferiva a giudizio i Sig.ri Alessandro Bassano, Raffaele Giuseppe Bassano, Rosario Ventimiglia, Andrea Ventimiglia, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Salvatrice Piazza, Anna Maria Ventimiglia per aver violato l'art. 31 legge n.110/1975, l'art. 76 comma I D.lgs. n. 445/2000, l'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, e gli artt. 2,9,4 e 10 del Regolamento in Materia di Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITTS o in via subordinata e/o alternativa gli artt. 45 dello Statuto Sezionale, gli artt. 2,9,4 e 10 del Regolamento in Materia di Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITTS e l'art. 2 Codice di Comportamento, in



quanto essi avrebbero richiesto ed ottenuto la qualifica di istruttore di tiro pur non avendo partecipato ai corsi federali obbligatori previsti dal Regolamento UITTS e, nella suddetta qualità, avrebbero esercitato la relativa funzione, nonché per aver dichiarato alla Pubblica Amministrazione il possesso di requisiti oggettivi di cui erano privi.

Con il medesimo atto, la Procura Federale deferiva a giudizio anche il Sig. Emilio Galante, per aver concorso nelle infrazioni disciplinari di cui sopra e per violazione degli artt. 25 dello Statuto Sezionale e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, in quanto avrebbe attestato in favore dei tesserati sopra individuati, il possesso d'insussistente capacità tecnica.

Infine, nei confronti dei Sig.ri Giuseppe Lo Coco, Anna Maria Ventimiglia e Maria Piazza, la Procura contestava anche una responsabilità omissiva ex art. 27 dello Statuto Sezionale, essendo essi membri del Consiglio Direttivo Sezionale.

In data 18 settembre 2020, i deferiti si costituivano in giudizio contestando gli addebiti ascritti dalla Procura e chiedendo il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione della più lieve sanzione.

2 – Con sentenza n. 7/2019, il Tribunale Federale, ritenuta provata la responsabilità dei deferiti per gli illeciti disciplinari loro ascritti, accoglieva in parte le richieste della Procura e comminava al Sig. Emilio Galante la sanzione della sospensione per anni 5 da ogni attività sportiva e sociale (in luogo della radiazione richiesta dalla Procura), ai Sig.ri Alessandro Bassano, Raffaele Giuseppe Bassano, Rosario Ventimiglia, Andrea Ventimiglia, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Salvatrice Piazza la sanzione della sospensione per anni 4 da ogni attività sportiva e sociale (in luogo della sospensione per anni 5 richiesta dalla Procura) e ai Sig.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia la sanzione della sospensione per anni 2 (in luogo della radiazione richiesta dalla Procura) a titolo di responsabilità omissiva.

3 - Con atto del 4 febbraio 2021, i Sig.ri Emilio Galante, Alessandro Bassano, Raffaele Giuseppe Bassano, Rosario Ventimiglia, Andrea Ventimiglia, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Salvatrice Piazza presentavano formale reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale rassegnando le seguenti conclusioni: *«Con specifico riferimento alle posizioni degli incolpati Sigg.ri Giuseppe Lo Coco, Anna Maria Ventimiglia, Maria Piazza ed Emilio Galante: in via principale dichiarare l'improcedibilità del giudizio per violazione del principio del ne bis in idem; in via subordinata prosciogliere i predetti incolpati dagli addebiti loro ascritti ritenendo non sussistenti le violazioni contestate; in subordine applicare la più lieve delle sanzioni, riservandosi di ulteriormente dedurre e produrre. Con riferimento alle posizioni dei restanti incolpati, prosciogliere gli stessi dagli addebiti loro ascritti ritenendo non sussistenti le violazioni contestate; in subordine applicare la più lieve delle sanzioni, riservandosi di ulteriormente dedurre e produrre [...]».*

4 – Il Presidente della Corte d'Appello Federale, Avv. Bernardo De Stasio, con provvedimento del 15 febbraio 2021, fissava l'udienza di trattazione e discussione in camera di consiglio non partecipata, con trattazione



scritta, per il giorno 24 febbraio 2021, nel rispetto delle procedure temporanee di svolgimento delle udienze approvate dall'UITTS in data 26 maggio 2020 con prot. n. 4566.

5 - Contestualmente, il Presidente autorizzava la Procura Federale a presentare note di trattazione entro il termine del 23 febbraio 2021 ore 16, e i deferiti a presentare note di trattazione entro il termine del 24 febbraio 2021 ore 10.

6 - La Procura Federale, nella persona dell'avv. Federico Tosi, depositava in data 23 febbraio 2021 comparsa di costituzione in grado d'appello.

7 - La comparsa della Procura veniva trasmessa alla difesa dei deferiti soltanto alle ore 8:56 del 24 febbraio 2021, la quale depositava note di trattazione eccependo la tardività della costituzione della Procura o, in subordine, l'assegnazione di un termine per poter controdedurre.

8 - All'udienza del 24 febbraio 2021 il Collegio, rilevato che la comparsa della Procura Federale era pervenuta entro le ore 16 del giorno 23 febbraio 2021 ma che, per un mero problema nella trasmissione telematica della stessa, era stata inoltrata ai reclamanti alle ore 8.56 del 24 febbraio 2021, concedeva agli stessi termine di 3 giorni dalla ricezione del verbale per il deposito di ulteriori repliche. Inoltre, in accoglimento della richiesta dei reclamanti, disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, in particolare, dei documenti trasmessi dalla UITTS al Tribunale Federale (che i reclamanti eccepivano di non aver potuto visionare), e accoglieva la richiesta istruttoria della Procura Federale ammettendo la prova per testi del Sig. Antonino Troia (attuale Presidente della Sezione TSN di Palermo) e dell'avv. Walter De Giusti (Segretario Generale UITTS), fissando per l'assunzione delle prove l'udienza del 10 marzo 2021 ore 16.30, da svolgersi su piattaforma web con connessione da remoto.

9 - In data 1 marzo 2021, i reclamanti depositavano "note di replica con reclamo avverso ordinanza" nelle quali reiteravano l'eccezione di tardività/inammissibilità della costituzione della Procura, per non avere la stessa notificato la comparsa ai reclamanti nel termine assegnato dal Presidente della Corte e contestavano il provvedimento della C.F.A. del 24 febbraio 2021 nella parte in cui ha ammesso la prova per testi richiesta dalla Procura, deducendo una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per avere la stessa deciso sulle istanze istruttorie prima del deposito delle note di replica da parte dei deferiti. Eccepiva, inoltre che la prova per testi richiesta dalla Procura non era ammissibile in quanto non formulata attraverso capitoli separati, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 244 c.p.c. Deduceva, infine, il conflitto di interesse del teste Antonino Troia, essendo questi il soggetto autore dell'esposto sulla scorta del quale la Procura ha disposto il deferimento, nonché la violazione del diritto di difesa per non avere la Corte previsto un termine per il deposito di note di replica in esito all'acquisizione del fascicolo di primo grado.

10 - Il 10 marzo 2021 la difesa dei reclamanti depositava note per udienza di trattazione, rilevando di aver ricevuto in data 2 marzo 2021 l'invio dei documenti di cui il Collegio aveva disposto l'acquisizione e



formulando una serie di deduzioni sul contenuto degli stessi nonché allegando nuovi documenti.

11 - All'udienza del 10 marzo 2021, venivano escussi i testi Walter De Giusti e Antonino Troia. I reclamanti insistevano nelle eccezioni pregiudiziali mentre la Procura eccepiva la tardività delle note e dei documenti depositati dai reclamanti.

12 - Il Collegio, con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dei reclamanti e all'eccezione di tardività sollevata dalla Procura, si riservava di deciderle unitamente al merito della causa. Tratteneva, pertanto, la causa in decisione, assegnando alle parti termine di 7 giorni dalla comunicazione del verbale per il deposito di note conclusionali.

13 - In data 15 marzo 2021, i reclamanti, deducendo la non perfetta corrispondenza tra le dichiarazioni dei testi e quanto riportato nel verbale, presentavano istanza di rettifica del verbale del 10 marzo 2021, chiedendo tra l'altro la concessione di un nuovo termine per il deposito di note conclusionali decorrenti dalla comunicazione del verbale rettificato.

14 - Con ordinanza del 16 marzo 2021, il Collegio respingeva l'istanza, acquisendo in ogni caso agli atti del procedimento la richiesta di rettifica e confermando il termine per il deposito di note conclusive già fissato nel provvedimento del 10 marzo 2021.

15 - In data 18 marzo 2021, le Parti provvedevano a depositare le rispettive memorie conclusionali.

## MOTIVI

I reclamanti hanno articolato diversi motivi di impugnazione della decisione del Tribunale Federale che vengono qui esaminati separatamente.

Prima di esaminare i singoli motivi di reclamo, occorre soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti.

I reclamanti sostengono che la costituzione della Procura sia tardiva in quanto la stessa non avrebbe notificato ai deferiti la propria comparsa entro le ore 16 del giorno antecedente l'udienza, così come invece stabilito dal provvedimento del Presidente del TFN prot. n. 4566, il quale, nel disciplinare le modalità di svolgimento delle udienze in camera di consiglio non partecipata, prevede che esse avvengano «[...] mediante scambio di "note di trattazione", contenenti eventuali istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quanto già depositato agli atti [...]». Il deposito di dette note seguirà l'ordine di udienza: la Procura Federale provvederà al deposito telematico (con contestuale notifica delle note al Deferito, ove costituito) entro e non oltre le ore 16:00 del giorno antecedente all'udienza. La Difesa del Deferito – nel rispetto dell'integrità dei termini a comparire per la costituzione del convenuto, che può costituirsi fino al giorno dell'udienza, con i limiti di legge – provvederà al deposito telematico entro e non oltre le ore 10:00 del giorno fissato per l'udienza (con contestuale notifica delle note alla Procura Federale)



[...]».

Le disposizioni previste dal Presidente del Tribunale Federale UITTS sono state ritenute estensibili, in quanto compatibili, anche alla Corte Federale d'Appello e alla Procura Federale.

Tanto premesso, le disposizioni di cui sopra sono state emanate dal Presidente del Tribunale Federale per disciplinare lo svolgimento delle udienze in camera di consiglio non partecipata innanzi al medesimo Organo. Sebbene esse siano state considerate estensibili anche ai procedimenti innanzi alla Corte d'Appello Federale, occorre pur sempre tenere conto della diversità dei ruoli delle Parti nel giudizio di appello, laddove i deferiti assumono la veste di appellanti/reclamanti e la Procura la veste di appellata/resistente.

Inoltre, le disposizioni suddette disciplinano termini e modalità di deposito e di scambio delle note di trattazione relative alle udienze da svolgersi in camera di consiglio.

La Procura si è limitata a costituirsi in giudizio senza, tuttavia, depositare note di trattazione, tanto è vero che la doglianza dei reclamanti attiene non alla mancata notifica delle note di trattazione bensì alla diversa ipotesi della mancata notifica della comparsa di costituzione depositata dalla Procura, la quale esula dal campo di applicazione sia del provvedimento del Presidente del TFN prot. n. 4566, sia del provvedimento del Presidente della CFA del 15 febbraio 2021.

Ad ogni modo, la notifica ai deferiti/reclamanti è strumentale a consentire a questi ultimi di poter utilmente controdedurre nelle rispettive note. Tale facoltà è stata comunque garantita mediante la concessione di un ulteriore termine di 3 giorni (quindi anche più ampio del termine precedente) per ulteriori repliche.

L'eccezione dei reclamanti, pertanto, non può essere accolta.

Con riguardo, invece, alle eccezioni relative alle istanze istruttorie, si rileva quanto segue.

La Procura ha chiesto di ammettere la testimonianza del Segretario Federale Walter Giusti e del Gen. Antonino Troia sulle circostanze esposte al capitolo 18 della propria comparsa.

In ossequio al principio secondo cui la capitolazione va articolata in relazione a fatti obiettivi e non può essere formulata al fine di ottenere dal teste un mero giudizio del fatto, scevro da riferimenti oggettivi, l'escussione dei testi è stata limitata alla sola parte del capitolo relativo alla verità o meno della circostanza che il Gen. Antonino Troia fosse stato autorizzato dalla UITTS in via eccezionale ad eseguire temporaneamente l'incarico e la funzione correlate alla qualifica di Formatore UITTS per la preparazione degli Istruttori Istituzionali presso la Sezione TSN di Palermo.

Per quanto attiene al contestato conflitto di interessi del teste Antonino Troia, il contegno di quest'ultimo risulta oggetto di specifica censura da parte dei reclamanti, i quali lo ritengono responsabile delle medesime condotte addebitate agli stessi dalla Procura. La suddetta circostanza rende dubbia la effettiva posizione di terzietà del teste rispetto ai fatti sui quali è stato chiamato a deporre, rendendosi opportuno, pertanto, espungere la sua testimonianza dagli atti del processo.



Per quanto attiene all'eccezione di tardività sollevata dalla Procura, si rileva che le note e i documenti depositati dai reclamanti il 10 marzo 2021 (in parte già presenti e acquisiti agli atti del fascicolo, in parte nuovi), sebbene successive alla trasmissione dei documenti acquisiti dal Tribunale Federale in primo grado, attengono pur sempre al tema del possesso della capacità tecnica in capo ai deferiti e, pertanto, avrebbero dovuto essere già depositati nel giudizio di primo grado, non ponendosi in rapporto di stretta consequenzialità con la conoscenza dei documenti di cui sopra.

Di essi, pertanto, non può disporsi l'acquisizione in questa sede.

\*\*\*

Passando all'esame del merito, con il primo motivo i reclamanti, con specifico riferimento alla posizione dei Sigg.ri Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia, reiterano l'eccezione di *ne bis in idem* già formulata in primo grado.

In particolare, i reclamanti sostengono che il fatto disciplinarmente rilevante in questa sede è il medesimo già oggetto del giudizio definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 2/2021 (che ha confermato le precedenti decisioni del Tribunale e della Corte Federale), ovvero quello di non aver svolto i corsi previsti dal Regolamento in materia di Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITTS. Tale fatto sarebbe identico in entrambi i giudizi e non potrebbe essere scisso in più fatti distinti tra loro in ragione della diversità dei soggetti che non hanno preso parte a tali corsi, come invece avrebbe fatto il Tribunale Federale. Il motivo è infondato.

Nel giudizio definito dal Collegio di Garanzia con la sentenza sopra menzionata, al Sig. Emilio Galante veniva contestato «*il non essersi curato di organizzare e sviluppare, compiutamente, i programmi previsti dal Manifesto U.I.T.S. per rilascio del Diploma di Uso e Maneggio delle Armi e di aver contravvenuto al Regolamento della Sezione di Palermo per l'Uso dello Stand di Tiro "chiuso a Cielo Aperto" Stand b a m. 25 1^, venendo, così, meno ai suoi doveri di Presidente [...]*». Inoltre, a Emilio Galante, unitamente ai Sigg.ri Gaspare Galante e Grazia Canino veniva contestata la circostanza di essere «*risultati in possesso delle licenze di istruttore di tiro pur essendo privi dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge n. 110/1975 [...]*» nonché «*per aver reso inattendibili, inveritiere e incomplete dichiarazioni alla Civica Amministrazione di Palermo e svolto le funzioni di istruttore di tiro nonostante la mancanza dei predetti requisiti [...]*». Infine, ai Sigg.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Maria Ventimiglia e Guglielmo Canino, in qualità di componenti del Consiglio Direttivo, veniva contestata una responsabilità omissiva per «*non aver vigilato affinché gli atti posti in essere dal Presidente Sezionale e dai Sigg.ri Gaspare Galante e Grazia Canino non fossero perpetrati [...]*». Peraltro, nel giudizio suddetto, a Emilio Galante (nonché alla moglie Grazia Canino e al fratello Gaspare Galante) veniva contestato il fatto di aver sottaciuto alla UITTS che il Tar, con sentenza passata in giudicato, aveva revocato le rispettive licenze di istruttore di tiro, circostanza che gli avrebbe impedito di proseguire



nell'esercizio della relativa funzione, come invece è avvenuto, nonché di aver reso dichiarazioni inveritiere al Comune di Palermo per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione stessa nonostante la precedente licenza fosse stata revocata.

Nel giudizio che ci occupa, al contrario, è stata contestata a Emilio Galante la circostanza di aver attestato, in favore di altri iscritti alla Sezione UITTS di Palermo, il possesso di requisiti che, in realtà, non possedevano, e ai Sigg.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia il non aver vigilato affinché le violazioni riscontrate non fossero perpetrate.

E' evidente, dunque, che l'oggetto del presente giudizio sia diverso da quello del giudizio già definito dal Collegio di Garanzia.

Inoltre, affinché si possa parlare di *ne bis in idem* occorre che le imputazioni risultino connotate dalla totale coincidenza dei soggetti, delle condotte, dell'evento e del nesso causale, nonché delle condizioni di tempo e di luogo dell'accadimento.

Tali requisiti, al contrario, non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.

Il motivo va, pertanto, respinto.

\*\*\*

Con il secondo motivo, i reclamanti eccepiscono che il Tribunale Federale avrebbe errato nel ritenere che gli stessi avrebbero esercitato le funzioni di istruttore di tiro senza esserne legittimati.

Tuttavia, alcuni dei reclamanti, e precisamente i Sigg.ri Raffaele Bassano, Giuseppe Lo Coco e Andrea Ventimiglia, hanno riconosciuto le rispettive firme sui libretti e sulle schede di tiro, ammettendo di fatto l'addebito loro contestato.

Con riferimento agli altri reclamanti (Alessandro Bassano, Rosario Ventimiglia, Maria Piazza, Salvatrice Piazza ed Emilio Galante) non sussisterebbe analoga prova in quanto le schede e i libretti di tiro non recherebbero le loro firme.

La Procura Federale sostiene che la prova di tale circostanza può essere fornita per presunzioni, derivanti dall'esposto del Gen. Troia e dall'aver i reclamanti chiesto l'emissione della licenza e alcuni anche il rinnovo. Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza sul punto, in tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. civ., n. 22656/2011).

Nel caso di specie, la circostanza che i reclamanti abbiano richiesto l'emissione e/o il rinnovo della licenza di



istruttore di tiro è pacifica e non contestata, oltre che documentalmente provata.

Da tale circostanza può farsi discendere, quale conseguenza ragionevolmente possibile, che questi abbiano esercitato la funzione di istruttore di tiro, non comprendendosi, altrimenti, a quale scopo essi avrebbero formulato la relativa richiesta.

\*\*\*

Con il terzo motivo, i reclamanti hanno eccepito una violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo.

In particolare, essi lamentano che le modalità di svolgimento delle udienze, nella forma della camera di consiglio non partecipata, rappresenta una violazione del principio dell'udienza pubblica che costituisce la modalità ordinaria di espletamento del procedimento sportivo.

L'applicazione di tale modalità, secondo i reclamanti, non sarebbe giustificata nemmeno dalla situazione emergenziale in atto, in quanto la partecipazione a distanza tramite collegamento da remoto presenta tutte le garanzie atte ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento anti covid.

Il diritto di difesa e del contraddittorio, inoltre, sarebbe stato violato anche con riferimento alla scansione temporale assegnata alle parti per il deposito delle memorie che non avrebbe assicurato il rispetto di quanto prescritto dall'art. 35 c. 4 CGS secondo cui "Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale".

Infine, il diritto di difesa sarebbe stato violato anche sotto il profilo della impossibilità di dedurre in merito alla produzione documentale di cui i reclamanti hanno chiesto l'esibizione, la quale non è stata offerta in visione agli stessi una volta acquisita agli atti del giudizio da parte del TFN.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, l'applicazione della modalità di svolgimento delle udienze in camera di consiglio con trattazione scritta, contrariamente a quanto eccepito dai reclamanti, risponde proprio all'esigenza di assicurare il non contatto sociale, riducendo al minimo il pericolo di contagio da covid 19.

Del resto, la suddetta modalità di svolgimento delle udienze è stata prevista a livello nazionale dall'art. 83 della Legge n. 27/2020 e ancora oggi è generalmente applicata da tutti i Tribunali e le Corti d'Appello nazionali.

Ad ogni modo, nel caso di specie non può ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa in quanto il provvedimento del Presidente del TFN prot. n. 4566 prevede espressamente la facoltà per la procura federale e/o la difesa dei deferiti di formulare istanza motivata di fissazione di udienza da remoto.

In secondo luogo, l'art. 35 c. 4 del CGS, cui fanno riferimento i reclamanti, disciplina la modalità di svolgimento dell'udienza innanzi al Tribunale federale e non la modalità di assegnazione dei termini per il deposito di memorie.

Infine, quanto ai documenti acquisiti dal Tribunale federale che non sarebbero stati offerti in visione ai deferiti,



la Corte, in questa sede, ha disposto l'acquisizione dei suddetti documenti e la loro trasmissione alla difesa dei reclamanti, la quale ha avuto modo di prendere posizione sugli stessi nel termine concesso per il deposito degli scritti conclusionali.

\*\*\*

Con il quarto motivo, i reclamanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto gli stessi privi del requisito della capacità tecnica.

In particolare, essi sostengono, in primo luogo, l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 44 dello Statuto sezionale (che impone ai tecnici la frequenza dei corsi regolamentari) in quanto esso si riferirebbe unicamente all'attività sportiva e non invece all'attività istituzionale alla quale sono preposti gli istruttori/direttori di tiro.

Al riguardo, si osserva che l'art. 53 dello Statuto UITTS rubricato "Categorie di tesserati" suddivide questi ultimi in categorie.

Poiché esso non prevede un'autonoma categoria di direttori e istruttori, appare ragionevole ricondurre questi ultimi alla categoria dei tecnici, ovvero di coloro che richiedono il tesseramento per lo svolgimento di mansioni tecniche e sportive.

Di conseguenza, è applicabile nei loro confronti l'art. 44 dello Statuto sezionale, il quale dispone che i tecnici sono scelti tra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITTS, siano inseriti negli Albi dei tecnici e dimostrino particolare esperienza.

Sotto il diverso profilo della violazione degli artt. 45 Statuto sezionale e 31 L. n. 110/1975, i reclamanti sostengono che il requisito della capacità tecnica sarebbe conseguito o dall'aver prestato servizio militare o in altri Corpi armati dello Stato o con il diploma di idoneità al maneggio delle armi. Poiché essi affermano di aver conseguito il suddetto diploma, presupposto dell'abilitazione sarebbe solo l'attestazione del possesso della capacità tecnica, e non invece la partecipazione ai corsi disciplinati dal Regolamento in materia di Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITTS.

La tesi dei reclamanti è infondata.

L'art. 2 del Regolamento in materia di Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITTS prevede che «*La Qualifica di istruttore UITTS equivale ad una certificazione formale di competenze rispetto a precisi standard di riferimento predisposti dall'Unione Italiana Tiro a Segno; Gli istruttori UITTS, per avere l'Abilitazione devono essere in possesso dell'attestazione della capacità tecnica, da parte del Presidente della Sezione TSN di appartenenza, finalizzata alla licenza di cui all'art.31 L.110/75*». In particolare, il corso da Istruttore semplice UITTS prevede 10 ore di lezione frontale, 20 ore di attività pratica e il sostenimento di esami finali.

Il successivo art. 4 dispone che «*La formazione degli Istruttori di cui all'art. 1 avverrà attraverso la partecipazione a corsi specifici organizzati dalla UITTS ed al superamento dei relativi esami finali [...]*».



Le prove d'esame sono disciplinate dall'art. 6 e prevedono, quanto alla categoria sopra individuata, test a risposta chiusa, prova di didattica, prova pratica in poligono.

Ai sensi dell'art. 9 «*Il superamento della prova di esame per l'acquisizione delle varie qualifiche di istruttore di tiro dà diritto alla automatica iscrizione all'albo nazionale UITTS di cui all'art. 7 del presente regolamento. Gli istruttori devono acquisire annualmente l'attestazione della capacità tecnica da parte del Presidente della Sezione di appartenenza finalizzata alla licenza di cui all'art. 31 L. 110/75. Gli istruttori, al fine del mantenimento della qualifica, dovranno inoltre partecipare ai periodici corsi d'aggiornamento organizzati dall'UITTS*».

Infine, l'art. 10 dispone che «[...] *Per essere confermati nell'Albo Nazionale degli Istruttori è necessario partecipare ad un corso di aggiornamento e superare il relativo esame finale. Per tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento abbiano la licenza di istruttore, secondo le disposizioni dell'art. 31 L. 110/75, dovranno partecipare al corso di aggiornamento senza la necessità di effettuare l'esame finale [...]*».

Dal combinato disposto di tali norme si ricava che, al fine di conseguire l'abilitazione e ottenere la licenza di istruttore di tiro, il Presidente della Sezione del TSN deve attestare in capo ai richiedenti il possesso della capacità tecnica.

Tale capacità si acquista mediante la frequenza dei corsi previsti dal Regolamento e il superamento di un esame finale. Esso dà diritto all'iscrizione all'Albo Nazionale degli Istruttori, i quali, al fine del mantenimento della qualifica, devono partecipare ai periodici corsi d'aggiornamento organizzati dall'UITTS.

Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, erano già in possesso della licenza di istruttori, sono esonerati dall'effettuare l'esame finale ma non dal frequentare i corsi d'aggiornamento.

Ciò che viene contestato ai deferiti è di non aver frequentato i suddetti corsi, necessari per ottenere il rilascio e/o il rinnovo delle licenze di tiro, e al Presidente Emilio Galante di aver attestato la capacità tecnica in capo agli stessi nella consapevolezza della carenza dei necessari presupposti.

I reclamanti non hanno negato tale circostanza ma hanno obiettato che la capacità tecnica fosse dimostrata dal possesso del diploma di idoneità al maneggio delle armi che essi avrebbero conseguito più di venti o trenta anni fa.

Fermo restando che il possesso del suddetto titolo, in ossequio agli ordinari principi in materia di onere della prova, avrebbe dovuto essere dimostrato dai reclamanti, il che non è avvenuto, l'eccezione è comunque infondata.

Sul punto, giova richiamare la recente pronuncia del Collegio di Garanzia n. 2/2021, la quale ha statuito che, nell'ottica della necessaria integrazione di norme statali e federali, «*non può essere privo di significato il fatto che l'art. 4 del Regolamento denominato "Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITTS"*



*preveda espressamente che la formazione degli istruttori deve avvenire attraverso la partecipazione a corsi specifici organizzati dalla UITTS. Sarebbe, invero, ben strano un sistema nel quale l'accertamento della capacità tecnica dei direttori e istruttori di tiro avvenga esclusivamente sulla base di un'attestazione del Presidente della Sezione, senza necessità che l'acquisizione del previsto diploma di idoneità al maneggio delle armi sia stato acquisito a prescindere dall'attività formativa prevista dall'ordinamento federale. Appare, pertanto, condivisibile l'orientamento che, nell'ottica della segnalata integrazione, riconduce la formazione a livello federale tra i requisiti oggettivi ai fini dell'acquisizione della licenza di direttore e istruttore di tiro [...]*»

Non valgono a contestare la validità di tale assunto le licenze di istruttore di tiro che sarebbero state rilasciate ad alcuni dei reclamanti negli anni compresi tra il 1985 e il 1995.

Tali licenze, secondo la prospettazione dei reclamanti, avrebbero carattere permanente e sarebbero state rilasciate in data antecedente all'emanazione del Regolamento UITTS.

Al riguardo, occorre rilevare che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 557/PAS/12982 del 14 ottobre 2013 resa in seguito a quesito della UITTS circa la validità della licenza per direttore di tiro, ha chiarito che, poiché l'art. 31 della Legge n. 110/1975 non reca un termine di validità della licenza, per l'individuazione di esso occorre far riferimento all'art. 13 del TULPS, così come modificato dal d.l. n. 5/2012, secondo il quale le autorizzazioni di polizia, per le quali la legge non disponga diversamente, hanno validità triennale.

Il Ministero ha, altresì, precisato che l'art. 1 del D.P.R. n. 311/2001 recante "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza", nell'individuare il proprio campo di applicazione, richiama espressamente i procedimenti che intende semplificare. Tra questi, il solo procedimento relativo a licenze disciplinate dalla citata legge 110/75 è quello per il rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo, di cui al relativo art. 10, licenza questa che, infatti, è divenuta permanente ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R.

Ne deriva, conclude il Ministero, che la licenza di direttore e/o istruttore di tiro, poiché non rientra tra le licenze oggetto di semplificazione e divenute permanenti alla luce del D.P.R. 311/2001, era e rimane un'autorizzazione di polizia con validità triennale ai sensi del novellato art. 13 del TULPS.

Ma anche a voler prescindere da quanto sopra, se pure quelle licenze fossero considerate ancora valide, in ogni caso non avrebbero esonerato i titolari dal frequentare i corsi di aggiornamento UITTS e, pertanto, la richiesta di rinnovo delle relative licenze in assenza di tale necessario presupposto, così come la falsa attestazione della capacità tecnica da parte del Presidente, devono ritenersi illegittime.

A nulla valgono, poi, le doglianze relative alla circostanza che la UITTS non avrebbe esibito i diplomi di idoneità al maneggio delle armi che sarebbero agli atti della stessa, sia perché la UITTS non può essere onerata della prova negativa sia perché, come sopra esposto, si tratta di documenti che avrebbero dovuto essere allegati



dai reclamanti stessi.

Ad ogni modo, ciò che è stato contestato ai reclamanti è la mancata frequenza dei corsi disciplinati dal Regolamento della UITTS nonché la mancata partecipazione ai relativi esami finali, i quali rappresentano il necessario presupposto per il rilascio e/o per il rinnovo della licenza di istruttore di tiro.

Analogamente, non possono trarsi argomenti in senso contrario per discostarsi dall'orientamento sopra citato dalla circostanza, riportata al par. 5 dell'atto di reclamo, che anche il Commissario Straordinario della Sezione di Palermo Gen. Antonino Troia abbia svolto la funzione di istruttore formatore senza averne i requisiti.

Tale circostanza non esime da responsabilità i reclamanti ma potrebbe tutt'al più generare un autonomo titolo di responsabilità in capo al soggetto che quei corsi ha svolto.

Tuttavia, come eccepito dalla Procura e come confermato dalla deposizione del teste Walter De Giusti, il Gen. Troia era stato in via del tutto eccezionale autorizzato dalla UITTS a svolgere i corsi per la formazione di Istruttori Istituzionali da utilizzare nella Sezione TSN di Palermo e necessari per l'attività di rilascio dei Diplomi e Patentini, anche in ragione del fatto che i precedenti Organi direttivi della Sezione TSN di Palermo non avevano tenuto in regola l'attività degli Istruttori Istituzionali sia sotto il profilo della validità delle licenze che per l'assenza di partecipazione degli istruttori agli appositi percorsi formativi.

Dall'accertamento della responsabilità disciplinare diretta in capo ai reclamanti, discende anche la responsabilità dei membri del Consiglio direttivo Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia per omessa vigilanza.

\*\*\*

Con l'ultimo motivo di reclamo, si contesta la misura delle sanzioni applicate dal Tribunale federale in quanto eccessive e sproporzionate avuto riguardo al contenuto degli addebiti.

Con specifico riguardo alla posizione della Sig.ra Anna Maria Ventimiglia, ella poi sarebbe responsabile soltanto indirettamente quale componente del Consiglio direttivo.

Le sanzioni applicate dal Tribunale federale appaiono, tuttavia, commisurate alla gravità delle infrazioni commesse.

Queste, infatti, hanno determinato un grave pregiudizio all'immagine della UITTS, che si è trovata nell'impossibilità di fornire un'adeguata formazione agli iscritti, e che ha dovuto adottare provvedimenti eccezionali e urgenti per poter proseguire nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Particolarmente grave è, poi, l'infrazione di cui si è reso responsabile il Presidente Emilio Galante, sia in ragione della carica rivestita, sia in ragione degli elementi soggettivi e oggettivi della condotta tenuta e sia infine perché egli è già stato sottoposto ad altro procedimento disciplinare innanzi ai medesimi organi federali, già deciso con sentenza definitiva di condanna del Collegio di Garanzia, denotando, pertanto, una propensione alla violazione delle norme regolamentari.



Con riguardo, in particolare, alla posizione della Sig.ra Anna Maria Ventimiglia, sebbene l'atto di deferimento della Procura sembrasse prospettare una sua responsabilità diretta analogamente agli altri deferiti, ella è, in realtà, stata condannata, insieme ai Sig.ri Giuseppe Lo Coco e Maria Piazza, unicamente per responsabilità omissiva. La sanzione per tale tipo di responsabilità prescinde dal fatto che ella non sia stata ritenuta responsabile diretta delle infrazioni contestate ma è collegata unicamente alla gravità delle condotte sui cui avrebbe dovuto vigilare.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello Federale, ritenuta sussistente la responsabilità per gli illeciti disciplinari ascritti ai reclamanti, rigetta l'impugnazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai reclamanti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS e l'immediata esecuzione

Roma, 26 marzo 2021

**Il Presidente**

**Avv. Bernardo De Stasio**

**Il Componente**

**Avv. Lorenzo Aureli**

**Il Componente Relatore**

**Avv. Pasquale Visone**